

Sarà debito di ogni Mezzano presente, e venturo di supplire immancabilmente all' annuo Pagamento della Tanfa, e Taglion Mercantile di Piazza, imposta a norma della Giustizia; dovendo la Tanfa de' nuovi aggregati, dopo che sarà fatta dalli soliti Tanfadori, essere trasmessa dal Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, all' altro de' Governatori dell' Entrate, affinchè sia rascolta, sotto star facendo li difettivi al Pagamento della pena giusto le Leggi.

Contravvenendo li Mezzani di Sicurtà attuali, e quelli, che in seguito venissero ammessi, a quanto con i presenti Articoli viene prescritto, saranno irremissibilmente soggetti alle pene comminate, ed a quelli più severi castighi, che dal Magistrato de' Consoli saranno riputati convenienti alla colpa più, e meno grave di ciascheduno.

